

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BEORCHIA, PATRIARCA, BAUSI, CAPPELLI, COLOMBO, CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, GOLFARI, IANNI, ZANGARA, BOSCO, FABRIS, CECCATELLI, MONTRESORI, SALERNO, TOTH, NERI, DUÒ, FONTANA Walter, GIAGU DEMARTINI, MORA, PULLI, MURMURA, SARTORI, VENTRE, AZZARÀ, COVIELLO, BOGGIO, TANI, COVELLO, CARTA, ANGELONI, BUSSETI, DI STEFANO, FONTANA Alessandro, MEZZAPESA, GRASSI BERTAZZI, NIEDDU, GIACOMETTI e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1990

Tutela dell'ambiente – Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – La nostra Costituzione non prevede, a differenza di altre costituzioni più recenti quali quelle della Spagna, del Portogallo, della Grecia, un «diritto all'ambiente».

Il vuoto legislativo è stato colmato dalla dottrina e dalla giurisprudenza facendo riferimento, in via interpretativa, ad altre norme costituzionali quali gli articoli 2, 9, 32 e 44 della Costituzione, che tutelano altri fondamentali interessi e diritti dell'individuo e della comunità quali la «salute», il «paesaggio» e i diritti inviolabili dell'uomo «nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità».

Dal collegamento tra queste disposizioni, dottrina e giurisprudenza hanno fornito

interpretazioni diverse della tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Da un lato, si è ritenuto che dal collegamento tra l'articolo 2 e l'articolo 32 della Costituzione derivasse un diritto alla salubrità dell'ambiente; da un altro, che la combinazione tra l'articolo 2 e l'articolo 9 della Costituzione configurasse quanto meno una tutela di tipo oggettivo del paesaggio, dell'ambiente non come situazione soggettiva, ma inteso in senso urbanistico e territoriale.

La questione, quindi, di che cosa si intenda per «ambiente» è tuttora aperta dal momento che il termine «ambiente» non è affatto univoco.

Ma la esigenza di fare chiarezza tra «ambiente», «paesaggio» e «urbanistica»

non è solo teorica, soprattutto dopo la previsione legislativa del danno ambientale. La confusione tra tali termini, come dimostra la vicenda dei piani paesistici, anche per via di testi normativi poco chiari, deve essere eliminata al fine di individuare, con maggiore chiarezza, gli strumenti operativi.

La giurisprudenza ha tentato di ridefinire le nozioni ed i confini delle diverse materie: per quanto riguarda la materia «urbanistica» con la sentenza n. 151 del 1986 della Corte costituzionale, secondo la quale l'urbanistica riguarda la «funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti»; per quanto riguarda la «tutela del paesaggio», sempre con la citata sentenza n. 151 del 1986, nella quale, portando avanti il discorso della precedente sentenza n. 239 del 1982 che identificava la protezione di quel bene con il valore «estetico-culturale», si parla di «tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale».

Per quanto riguarda la definizione di «ambiente», premesso che la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente non ne precisa la nozione, il dibattito in dottrina è tuttora aperto tra la concezione cosiddetta antropocentrica dell'ambiente, secondo la quale l'uomo viene posto come *prius* rispetto alla natura, e quella *ecocentrica*, secondo la quale, criticata la riduzione utilitaristica dell'ambiente a mera «risorsa», questo viene visto come valore autonomo della «natura» stessa.

È vero che la Corte costituzionale con la sentenza n. 210 del 1987 ha rilevato che «si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali

che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni».

Ma da più parti si sottolinea che la linea secondo la quale di ambiente si deve parlare ormai in termini unitari sarà possibile solo se i giuristi saranno capaci di fare ricorso alle esperienze ed alle nozioni di altre scienze.

È, perciò, necessario ancorare gli approdi ai quali si è finora giunti e gli altri ai quali si dovrà pervenire ad un chiaro caposaldo costituzionale, raccogliendo il suggerimento contenuto nella relazione conclusiva della commissione parlamentare per le riforme istituzionali del 29 gennaio 1985 la quale ha proposto una serie di modifiche della Costituzione in ordine alla tutela dell'ambiente «che, di fronte ai continui attentati e al grave degrado ecologico, una Costituzione moderna deve indubbiamente garantire all'uomo, come condizione per la stessa conservazione dell'*habitat* naturale in cui svolgere e sviluppare le sue potenzialità esistenziali».

Tali modifiche, che con il presente disegno di legge si propongono, riguardano l'articolo 9 della Costituzione, secondo comma, che definisce i compiti della Repubblica, e che dovrebbe essere integrato, dopo la parola «tutela», con la parola «l'ambiente», sicché il nuovo testo del citato secondo comma dovrebbe essere: «Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione»; l'articolo 24, il cui quarto comma, che attualmente prevede la riparazione degli errori giudiziari, dovrebbe essere sostituito da altro del seguente tenore: «Secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge chiunque vi abbia un interesse riconosciuto può agire in giudizio per la tutela di interessi diffusi e può intervenire nei procedimenti anche amministrativi che li riguardano»; nonché l'articolo 32, il cui primo comma dovrebbe essere riformulato come segue: «La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge chiunque vi abbia un interesse riconosciuto può agire in giudizio per la tutela di interessi diffusi e può intervenire nei procedimenti anche amministrativi che li riguardano».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività».